

Prot. 100430/RU

Roma, 26 marzo 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 che al comma 1 p. 6 dell'art. 1, rubricato "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", declina, per le Pubbliche Amministrazioni, la necessità di assicurare "lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente" e di individuare "le attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che all'art. 1, comma 1 lettera a) dispone che tutte le attività produttive, industriali e commerciali siano sospese ad eccezione dei codici ATECO in allegato 1 e all'art. 2 proroga i termini di efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, già fissati al 25 marzo 2020, al 3 aprile 2020;

RITENUTO di dover attuare ogni più opportuna azione amministrativa, gestionale e organizzativa, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività indifferibili, con assoluta priorità per le prestazioni lavorative necessarie a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19;

TENUTO CONTO della Direttiva n. 3 del 12 marzo 2020, protocollo ADMUC/89539/RU, con la quale sono state individuate le attività indifferibili, dirette ed indirette, a carico di questa Agenzia, nel senso previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone parziale abrogazione del menzionato Decreto Legge 6/2020;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO che il suddetto Decreto Legge 18/2020 al comma 1 dell'articolo 103 dispone una sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, sia ad istanza di parte sia con procedura d'ufficio, nonché dei termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dall'ordinamento;

VISTO il Regolamento (UE) 952 del 9 ottobre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell'Unione, che all'art. 22 paragrafo 3 stabilisce il termine di adozione delle decisioni, pari a 120 giorni, salvo sia altrimenti disposto;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell'Unione, dove all'art. 171 si determina il termine per l'adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del Codice doganale dell'Unione, stabilendo, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del suddetto Codice, che l'adozione debba avvenire senza indugio e al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda;

VISTO il Regolamento (UE) 952/2013 che all'art. 22, commi 2 e 3, individua le motivazioni per le quali può essere disposta una proroga del termine stabilito, rispettivamente di un periodo non superiore ai trenta giorni, qualora le autorità doganali si trovino nella impossibilità di rispettarlo, ovvero per tutto il tempo necessario, previa richiesta dell'interessato;

CONSIDERATO che la sospensione, di cui all'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, non può trovare, nel rispetto della gerarchia delle fonti, diretta applicazione relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di questa Agenzia disciplinati dalla normativa unionale;

RITENUTO che l'attività istruttoria ed autorizzativa relativa alle decisioni doganali non assume carattere di indifferibilità se non in casi eccezionali, anche con riferimento alle attività rientranti nei codici ATECO considerati essenziali nel periodo emergenziale;

RITENUTO altresì che l'Agenzia debba adottare ogni misura organizzativa finalizzata allo svolgimento delle attività necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria e, nel contempo, a rispettare le misure urgenti di contenimento del contagio per limitarne la diffusione;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

- a. L'adozione di misure organizzative straordinarie per la gestione delle attività istruttorie ed autorizzative ai fini dell'ottenimento delle decisioni rilasciate mediante *Customs Decisions System*, delle autorizzazioni AEO e dello Status di esportatore autorizzato, nonché delle autorizzazioni di proroga dei termini di ri-esportazione di merci vincolate ai Carnet ATA.
- b. Gli operatori economici saranno invitati a non proporre nuove istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, perché indifferibili e urgenti ovvero a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite dall'Ufficio competente.
- c. Salvo i suddetti casi eccezionali, per le istanze presentate e non ancora accettate, l'Ufficio competente non procederà all'accettazione.
- d. Qualora l'attività istruttoria, propedeutica al rilascio delle decisioni oggetto di questo provvedimento non sia già ad uno stadio avanzato, l'Ufficio potrà adottare un diniego secondo le procedure previste dalla normativa unionale; l'operatore potrà, al termine del periodo emergenziale, riproporre l'istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità.
- e. Nel caso in cui l'istanza riguardi attività di operatori rientranti nei codici ATECO considerati essenziali in questo periodo straordinario, l'Ufficio procederà al completamento dell'istruttoria.
- f. Laddove gli operatori economici titolari di decisione doganale, per la quale è prevista una scadenza entro e non oltre la data del 1° maggio p.v., ravvisino la necessità di sospendere gli effetti della decisione medesima a seguito della intervenuta interruzione delle attività produttive, industriali e commerciali già menzionata, si potrà operare, su richiesta dell'interessato e senza indugio, una sospensione temporanea dell'autorizzazione stessa.
- g. Gli operatori economici in possesso di Carnet ATA in scadenza potranno richiedere la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet ATA, in applicazione dell'art. 251 par. 3 del Reg. UE n. 952/2013.

Le direttive di cui al presente provvedimento hanno efficacia a far data dal 25 marzo e per il perdurare dello stato di emergenza.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna
